



CITTA' DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 4 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ACCORDO QUADRO TRIENNALE di manutenzione delle scuole e degli immobili di competenza e proprietà comunale

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

**IL R.U.P.
Ing. Giulio Iorio**

PROGETTISTI

Ing. Claudio Ubaldi

P.I. Mauro Di Gennaro

INDICE

TITOLO I - NORME AMMINISTRATIVE

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 4 - CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI

ART. 5 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ART. 6 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI
PREZZI

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

ART. 8 - CAUZIONE E GARANZIE

ART. 9 - PENALE

ART. 10 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

PARTE 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 13 - SUBAPPALTO

ART. 14 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DELLE
LAVORAZIONI

ART. 15 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
DEL SERVIZIO

ART. 16 - PAGAMENTI

ART. 17 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

ART. 18 - PERSONALE DELL'IMPRESA

ART. 19 - SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

PARTE 3 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

ART. 23 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

ART. 24 - PATTO D'INTEGRITÀ

ART. 25 - RECAPITO OPERATIVO

ART. 26 - CONTROVERSIE

TITOLO II - NORME TECNICHE

QUALITÀ' PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - PROVE VERIFICHE E COLLAUDO

Art. 27 - PROVVISTA DEI MATERIALI

Art. 28 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI

Art. 29 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

ART. 30 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 30.a – Scavi in genere

Art. 30.b – Scavi di fondazione od in trincea

Art. 30.c – Demolizioni e rimozioni

Art. 30.d – Rinterri

Art. 30.e – Misti granulari bitumati

Art. 30.f – Norme particolari sui tappeti in conglomerato bituminoso

Art. 30.g – Stesa superficiale di saturazione

Art. 30.h – Formazione di banchine in terra

Art. 30.i - Scarifica -Fresatura -Massicciata di pietrisco – Cilindratura – Preparazione della superficie della massicciata cilindrata

Art. 30.l – Norme generali per la produzione, il trasporto, la stesa e le analisi dei conglomerati bituminosi

Art. 30.m – Norme generali per la produzione, il trasporto, la stesa e le analisi dei pietrischetti bitumati

Art. 30.n – Norme particolari sui pietrischetti bitumati, eseguiti sia con materiale calcareo che serpentinoso

Art. 30.o –Ripristini di pavimentazione in sampietrini o marmette e betonelle

Art. 30.p – Opere e strutture di calcestruzzo

Art. 30.q – Lavori vari diversi non specificati nei precedenti articoli

Art. 30.r – Lavori eventuali non previsti

ART. 31 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA E DI
RIFERIMENTO

TITOLO I - NORME AMMINISTRATIVE

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato disciplina i contenuti riguardanti l'accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 54 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50) per l'affidamento del servizio di manutenzione triennale delle scuole e degli immobili di competenza e proprietà comunale, nonché di eventuali lavori di manutenzione straordinaria sulle stesse aree.

Le scuole di competenza Comunale sono le seguenti:

COMUNALI		
Nome	Indirizzo	Tipo
Il Giardino di Ginevra	Via Lombardia	Nido Comunale
Le Briccole	Via Bastianelli	Nido Comunale
I Bambini di Beslan	Via Immacolata	Infanzia
STATALI		
Istituto Comprensivo Via XVI Settembre		
Nome	Indirizzo	Tipo
Adriano Giannini	Via Antonio Da Sangallo, 23	Infanzia
Giovanni Paolo II	Via G. Bruzzesi	Infanzia
Cialdi	Via Buonarroti 9/11	Primaria
Regina Elena		Secondaria di I Grado
Laurenti	Via XVI Settembre 17	Primaria
Manzi	Via Da Sangallo	Secondaria di I Grado
Istituto Comprensivo Civitavecchia 2		
Nome	Indirizzo	Tipo
Ranalli	Via Terme di Traiano	Infanzia
Andersen	Via Palmiro Togliatti	Infanzia
Rodari	Via Apollodoro, 88	Primaria
De Curtis	Via Palmiro Togliatti	Primaria
Flavioni	Via Barbaranelli, 3-3ª	Secondaria di I Grado
Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani		
Nome	Indirizzo	Tipo
San Liborio	Via Giuseppe Castagnola, 1	Infanzia
Madre Teresa di Calcutta	Via Bartolomeo Pinelli	Infanzia
Borlone	via Donizetti	Infanzia
Borlone		Primaria
Borlone		Secondaria di I Grado
Don Milani	Via Achille Montanucci, 138	Infanzia
Galilei		Infanzia
Don Milani		Primaria
Fusco	Via Don Milani, 1	Primaria
Calamatta	Via Don Milani, 1	Secondaria di I Grado
Istituto Comprensivo Ennio Galice		
Nome	Indirizzo	Tipo
Via Campania	Via Campania	Infanzia
Via Platani	Via dei Platani	Infanzia
Via Papacchini	Via Papacchini	Infanzia
Plesso Papacchini		Secondaria di I Grado
Collodi	Piazzale Tombolelli	Infanzia
Collodi		Primaria
R. Posata	Largo Martiri di via Fani	Primaria
Sede Centrale	Via Toscana, 2	Secondaria di I Grado
Don Papacchini	Via Papacchini	Primaria

Mentre gli immobili di competenza e proprietà comunale sono costituiti da innumerevoli immobili (compresi Uffici, Teatro Traiano e Cittadella della Musica) e appartamenti.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva da affidare nell'accordo quadro.

Le prestazioni affidabili, in base all'accordo quadro a stipularsi, consistono nell'esecuzione di tutti gli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari a ripristinare l'efficienza delle scuole e degli immobili di competenza e proprietà comunale. L'accordo quadro comprende tutti gli immobili di cui al precedente comma, senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

- Revisione del sistema di deflusso delle acque meteoriche, pulizia pozzetti di scarico e canali di gronda;
- Impermeabilizzazione di coperture, revisione del manto di tegole, sostituzione di lastre di copertura;
- Verifica e rifacimento di intonaci interni ed esterni deteriorati, risanamento di strutture in c.a.;
- Spicconamento di cornicioni, interventi con auto cestello;
- Verifica di controsoffitti;
- Rifacimento di controsoffitti con pannelli in fibra minerale e struttura in acciaio o altre tipologie;
- Piccole demolizioni di opere murarie, realizzazione di tramezzature;
- Revisione e riparazione degli infissi interni ed esterni;
- Sostituzione di serramenti e vetri, fornitura e posa di pellicola di sicurezza per vetri;
- Riparazione dei servizi igienici, interventi di auto espurgo;
- Riparazione di condotte idriche e di condotte fognarie;
- Riparazione di pavimenti e rivestimenti;
- Riparazione di cancelli e ringhiere, opere in acciaio zincato;
- Riparazione di eventuali guasti degli impianti in genere, sostituzione di elementi;
- Pronto intervento;

-Montaggio e smontaggio ponteggi.

Le attività tipo sono: lavori da muratore, da idraulico, da piastrellista, da serramentista, da cartongessista, da fabbro, da lattoniere, da imbianchino.

Le lavorazioni più significative sono evidenziate con i relativi importi economici presunti nel prospetto di seguito riportato:

INTERVENTO	IMPORTO
Impermeabilizzazione di coperture, revisione del manto di tegole, sostituzione di lastre di copertura, compresa rimozione, demolizione,	€ 105.000,00
Revisione del sistema di deflusso delle acque meteoriche, pulitura pozzetti di scarico e canali di gronda	€ 19.750,00
Verifica e rifacimento di intonaci interni ed esterni deteriorati, risanamento di strutture in c.a., tinteggiature, spicconamento, rincocchi, interventi con auto cestello, rifacimento controsoffitti, ecc	€ 79.000,00
Piccole demolizioni di opere murarie, realizzazione di tramezzature	€ 19.750,00
Revisione e riparazione degli infissi interni ed esterni; Sostituzione di serramenti e vetri, fornitura e posa di pellicola di sicurezza per vetri;	€ 53.000,00
Riparazione e sostituzione dei servizi igienici, interventi di auto espurgo; Riparazione di condotte idriche e di condotte fognarie;	€ 39.500,00
Riparazione e sostituzione di pavimenti e rivestimenti	€ 19.750,00
Riparazione di guasti degli impianti elettrici in genere, sostituzione di elementi	€ 59.250,00
TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	€ 395.000,00

per tutte le voci, ove necessario, è compreso il calo a terra, trasporto e compenso a discarica

La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art. 2 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

Il presente capitolato stabilisce altresì le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di affidamento.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere il servizio di manutenzione entro il limite massimo di importo stabilito ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.

I lavori saranno ordinati mediante specifica disposizione di servizio/ordine di lavoro e saranno garantiti da parte dell'impresa appaltatrice con relativa cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, e con polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi per importi come indicato al presente Capitolato Speciale.

Il ricorso all'istituto dell'Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori e/o i servizi di manutenzione per i quali non è possibile predeterminare il numero e l'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all'esigenza di fornire uno strumento flessibile alla P.A. per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che l'esatta misura e l'entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'operatore economico selezionato già a monte, mediante procedura ad evidenza pubblica o negoziata, senza dovere attivare per ogni singolo contratto attuativo lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

L'accordo quadro è un accordo concluso tra la stazione appaltante ed un Operatore economico e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare nel corso dell'Accordo durante il periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda l'aspetto economico.

Il valore complessivo dei contratti attuativi potrà variare in diminuzione per effetto delle disponibilità di Bilancio e non sussiste diritto dell'impresa al raggiungimento di un importo minimo. Parimenti l'affidatario non ha titolo a chiedere compensi, risarcimenti,

indennità in qualsiasi modo denominati, non previsti dal presente accordo quadro e derivanti da eventuali diminuzioni di qualsiasi importo del valore come sopra stimato.

L'obbligazione giuridica si perfezionerà con la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, previa adozione delle apposite determinazioni dirigenziali attestanti la copertura finanziaria dei medesimi.

ART. 2

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà validità triennale e fino al tetto massimo, per singolo anno, dell'importo stabilito dal successivo art. 3 del presente capitolato.

ART. 3

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l'importo massimo delle lavorazioni che potranno essere affidate sulla base dell'Accordo Quadro a stipulare, al netto del ribasso d'asta, è definito per un importo annuale di € **395.000,00**, al netto dell'IVA di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

Ciascun affidamento di lavori non è condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre I.V.A.

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di stima dei lavori ad affidarsi con l'apposito contratto attuativo.

L'accordo avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine inferiore.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può affidare i contratti attuativi.

Al termine di scadenza dell'accordo quadro, qualora la procedura per addvenire alla stipula di un nuovo contratto non fosse ancora compiuta, l'Appaltatore si impegna a prorogare, a semplice richiesta della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/206, l'esecuzione delle opere previste con l'Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali ivi stabilite, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima, per una durata massima stabilita dall'A.C..

ART. 4

CATEGORIA DEI LAVORI ATTINENTI

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle scuole e degli immobili di competenza e proprietà comunale, da affidarsi nell'ambito dell'accordo quadro, rientrano prevalentemente tra quelli definiti alla categoria **OG 1 dell'allegato A al DPR 5/10/2010 n. 207**.

I prezzi unitari posti a base di gara sono quelli di cui all'elenco redatto dal Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente, rappresentati dall'intero listino dei prezzi delle OO.PP. emanato Regione Lazio nell'anno 2020, considerato che l'elenco dei lavori riportato è puramente indicativo e che pertanto, durante la validità dell'accordo quadro, potrà rendersi necessario eseguire lavorazioni originariamente non previste ma indispensabili a garantire il mantenimento di essenziali livelli di sicurezza delle scuole e degli immobili di competenza comunale.

Le prestazioni saranno soggette al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

In caso di lavorazioni non previste nei tariffari di cui al comma precedente, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra Direttore per l'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore. In tutti i casi, ai singoli prezzi unitari dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, salvo quelli riferiti agli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

ART. 5

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'impresa nella formulazione della propria offerta dovrà tener presente di tutti gli oneri e obblighi contenuti nelle categorie di lavorazione e nel presente disciplinare di appalto, nonché delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle lavorazioni descritte all'art. 1, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo incidere.

ART. 6 DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno valutati i lavori, anche se non espressamente detto nella descrizione dei singoli articoli, comprendono sempre:

- a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) nel caso di lavoro notturno la spesa per la illuminazione del cantiere di lavoro;
- c) tutte le spese per l'utilizzo dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse, nonché mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;
- d) gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione dei lavori parzializzata ed in tempi successivi, secondo le esigenze del traffico e della viabilità, nonché per le diverse necessità che si rappresenteranno e che ad insindacabile giudizio del Direttore per l'Esecuzione del Contratto saranno ritenute giustificate;
- e) gli oneri per il rallentamento da sospensione dei lavori in conseguenza di interferenze dovute alla esecuzione di opere che si dovessero, in concomitanza e per qualsiasi altro giustificato motivo, all'occorrenza rendere necessari da parte di terzi, ovvero degli Enti erogatori di servizi tecnologici;
- f) la spesa che occorrerà per la fornitura e posa in opera della segnaletica;

ART. 7 VARIAZIONE PREZZI

La variazione di prezzo in aumento o in diminuzione, per effetto di circostanze eccezionali, dei singoli materiali da costruzione, dovrà essere definita secondo quanto disciplinato dalla Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4/08/2005.

ART. 8 CAUZIONE E GARANZIE

La cauzione provvisoria e quella definitiva dovranno presentarsi ai sensi degli art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016, rispettivamente, in sede di presentazione dell'offerta ed in sede di stipula dei singoli contratti attuativi.

La cauzione definitiva resterà vincolata a favore dell'Amm.ne Comunale per tutta la durata del singolo contratto attuativo e sarà svincolata successivamente all'avvenuto certificazione di regolare esecuzione dei lavori, stabilito al successivo art. 16.

L'impresa appaltatrice, in attuazione del comma 7 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, è obbligata altresì a prestare in sede di stipula del contratto di accordo quadro polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi dell'importo rispettivamente di € 500.000,00 e di € 1.000.000,00, che farà parte integrante dei singoli contratti di appalto anche se non esplicitamente richiamata in detti atti.

ART. 9 PENALE

La penale per la ritardata ultimazione dei singoli affidamenti, rispetto ai tempi indicati dalla D.L nei singoli ordinativi di cui al successivo art. 12, è fissata in € **100,00 (Cento)** per ogni giorno di ritardo.

La penale sarà inserita nella contabilità dei lavori a debito dell'impresa.

ART. 10 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora l'impresa incorrerà in una tardiva esecuzione e/o inosservanza delle disposizioni contenute nei singoli affidamenti, l'Amm.ne si riserva la facoltà di procedere con semplice atto amministrativo alla risoluzione dell'accordo quadro, senza ulteriore incombenza e con incameramento della cauzione definitiva valida.

ART. 11 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti:

- 1) l'offerta dell'Impresa;

- 2) il presente capitolato speciale;
- 3) l'elenco prezzi unitari redatto dal Servizio 4 – Lavori Pubblici ed Ambiente, ed allegato al presente capitolato.
- 4) lo schema di Contratto attuativo.
- 5) la Garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui all'art. 103 del d. Lgs. 50/2016.
- 6) tutti gli elaborati progettuali ancorché non materialmente allegati.

Inoltre devono intendersi parte integrante del contratto, anche se non espressamente allegati allo stesso la "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" – approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 955, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi di cui al punto 3 precedente.

PARTE 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CON TRATTI DI AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 12

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa, se non avrà ricevuto disposizione di servizio, sottoscritta dal Direttore per L'esecuzione del Contratto e vistata dal RUP, al quale compete la gestione dell'importo complessivo impegnato per l'attuazione dell'accordo quadro, nella quale saranno indicate le lavorazioni a farsi, l'entità delle stesse ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate, nonché le protezioni da adottare per evitare rischi da interferenze e tenere l'area di cantiere in sicurezza.

I lavori ordinati dovranno eseguirsi da parte dell'impresa aggiudicataria dell'accordo per qualsiasi ammontare, secondo le disposizioni fissate negli ordinativi innanzi citati, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.

Ogni singolo ordinativo, redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e debitamente controfirmato per accettazione da parte del rappresentante dell'impresa aggiudicataria, farà parte integrante del contratto dell'accordo quadro e sarà oggetto di registrazione in caso di uso e, cioè, solo quando ci sarà contestazione per la esecuzione delle disciplinate lavorazioni.

Eventuali interventi per i quali sarà riconosciuta la esecuzione di urgenza dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto o dal Comando dei VV.UU., dovranno avere inizio entro e non oltre 6 ore dalla diramata disposizione verbale o telefonica, limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, etc., in qualsiasi giorno e orario, senza che la ditta aggiudicataria dell'accordo debba pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi di elenco di riferimento.

La tardiva ultimazione degli interventi nei termini definiti e disposti negli ordinativi dal D.E.C., produrrà l'applicazione della penale prevista dall'art. 9, mentre la tardiva esecuzione, oltre giorni dieci dalla data del singolo affidamento, comporterà l'applicazione della procedura prevista dall'art. 10.

ART. 13 SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.
2. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
3. E' ammesso il subappalto secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. L'eventuale subappalto nell'ambito del singolo contratto applicativo non può superare la quota prevista dalla normativa vigente.
5. L'Appaltatore potrà usufruire del subappalto esclusivamente se all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori, le forniture, i servizi o parti di lavori, forniture e servizi che intende subappaltare.
6. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovrà essere inserita a pena di nullità un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di che trattasi.
7. A norma dell'art. 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore è responsabile del rispetto dei documenti della sicurezza da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione delle opere.
9. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 105 c. 13 del D. Lgs. 50/2016 in cui la Stazione Appaltante provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso contrario saranno sospesi i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore.

10. Qualsiasi altro sub-contratto non riconducibile alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è soggetto a comunicazione: l'Appaltatore è obbligato ad inoltrare alla Stazione Appaltante una comunicazione contenente il nome di ogni fornitore/sub-contraente con relativo certificato camerale, l'oggetto e l'importo del contratto. Tale comunicazione deve essere inviata al Direttore dell'Esecuzione almeno 5 giorni prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto del sub-contratto.

ART. 14

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Nell'esecuzione delle lavorazioni ad affidarsi nell'ambito dell'accordo quadro a stipularsi, sono a carico dell'impresa appaltatrice, anche se non espressamente menzionati nei singoli atti di affidamento, i seguenti obblighi ed oneri:

- a) il trasporto di tutto il materiale occorrente per la esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni prestazione in cantiere per la posa in opera;
- b) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta riveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, così come precisato nei relativi articoli del prezzario vigente, presso discariche autorizzate, compreso i relativi costi di conferimento e consegna al Direttore per l'Esecuzione del Contratto della documentazione attestante il deposito dei materiali nei detti siti;
- c) eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori affidati di volta in volta, la recinzione del cantiere ovvero della semi sede stradale che di volta in volta sarà oggetto dei lavori, la pulizia e la manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli;
- d) l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categorie, attualmente vigente;
- e) il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze temporanee per passi carrabili;
- f) spesa contrattuale;
- g) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso delle persone dipendenti da altre imprese operanti nella medesima zona, che risultano affidatarie di altri lavori non comprese nel presente disciplinare;

- h) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;
- i) la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore per l'Esecuzione del Contratto;
- j) l'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni normative disciplinanti i lavori del presente appalto;
- k) lo sgombero del cantiere, entro 3 giorni dalla data di ultimazione;
- l) la guardiania e/o sorveglianza, ove necessaria, del cantiere, comprese tutte le cose ivi depositate, anche se di proprietà della Amm.ne Com.le, a norma della legge n. 646/82.

ART. 15

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori, dovranno essere delle migliori qualità.

Solo in caso di documentata irreperibilità dei materiali richiesti, ed a giudizio insindacabile del Direttore per l'Esecuzione del Contratto, saranno accettati i materiali di diverso tipo ma che non si discostino dalle caratteristiche richieste.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia, le indicazioni enucleate nella esposizione delle voci delle categorie dei lavori e conformemente alle disposizioni impartite dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto. Inoltre, è obbligo dell'impresa di uniformarsi e attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dai regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei Lavori Pubblici.

Per la realizzazione dei lavori l'impresa è obbligata ad impiegare mezzi, macchine ed attrezzature ritenute idonee dal D.E.C., tenendo in cantiere quanto utile ed idoneo, in rapporto alla entità dei lavori che dovranno eseguirsi.

Prima di dare inizio al servizio, l'impresa è tenuta ad informarsi presso gli Enti erogatori di servizi se nelle zone nelle quali ricadano le opere, esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo l'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale l'impresa dovrà sottostare per la esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle opere danneggiate, al Direttore per l'Esecuzione del Contratto ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'impresa, rimanendo del tutto estraneo l'Amm.ne Comunale da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dalla disposizione di affidamento, purché a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

È fatto obbligo tassativo all'impresa di rispettare e far rispettare a quanti hanno ingerenza o interferenza con i lavori appaltati, le norme antinfortunistiche vigenti, in modo da garantire l'incolumità degli operatori del servizio e dei terzi in genere.

L'impresa dovrà altresì osservare le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs 81/2008), nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'impresa.

L'impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione con interventi eseguiti contemporaneamente ad altre imprese, in modo da non procurare intralci ed interferenze.

ART. 16 PAGAMENTI

Il pagamento degli interventi affidati con i vari ordinativi avverrà nel modo seguente:

- per ordinativi di importo inferiore ad €. 40.000,00, al netto del ribasso d'asta, in unica soluzione;

- per ordinativi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 sulla base di stati di avanzamento redatti dal D.E.C., i quali certificati di liquidazione, tranne l'ultimo, non potranno essere di importo inferiore ad €. 40.000,00, al netto del ribasso d'asta. La liquidazione del credito residuo di ogni ordinativo avverrà dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione degli interventi ricompresi.

ART.17 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

Nell'esecuzione dei vari interventi affidati, l'impresa è obbligata ad adottare tutti i mezzi e cautele idonei a prevenire danni in genere ed in particolare gli infortuni sul lavoro secondo quanto disciplinato dal Decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'impresa, pertanto, rimane l'unica responsabile di eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i lavori, sollevando l'Amministrazione ed il personale preposto alla sorveglianza e al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, da ogni responsabilità civile e/o penale, derivante da danni, infortuni ed altro, cagionate sia alle persone addette ai lavori che a terzi.

ART. 18 PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa nella esecuzione dei lavori disposti dal D.E.C. con appositi ordinativi dovrà utilizzare personale tecnico idoneo ed in possesso di adeguata capacità professionale.

Inoltre dovrà mantenere la disciplina nel cantiere e osservare e far osservare al proprio personale le leggi e i regolamenti.

ART. 19

SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Poiché gli interventi ad affidare con i vari ordinativi, in conformità alle disposizioni del precedente art. 12, generalmente, riguarderanno limitate entità di lavorazione e non dovranno interferire con altri interventi previsti contestualmente sulle aree di intervento, è fatto obbligo all'aggiudicatario dell'accordo quadro di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle lavorazioni, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed il POS di cui al punto 3 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Detti piani dovranno essere modificati a cura dell'impresa, ove ne ravveda la necessità, Prima dell'inizio delle lavorazioni commissionate e tenersi presso le aree di lavorazione a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Gli oneri della sicurezza aggiuntivi attinenti ogni singola disposizione di servizio, non soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara, saranno valutati per ogni singolo intervento e indicati all'interno della apposita scrittura privata.

Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese sarà redatto dal coordinatore della sicurezza, all'uopo individuato, il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. In questo caso le imprese che effettueranno le lavorazioni sono obbligate a presentare il proprio POS nel rispetto del redatto PSC.

ART. 20

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato si farà riferimento al D. Lgs. 50/2016, alla L.R. 13/2001 e alle linee guida, in materia di esecuzione delle OO.PP, emanate o ad emanarsi dall'ANAC. nel corso di validità del contratto.

PARTE 3 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, aggiudicatario dell'accordo quadro, sarà tenuto al rispetto degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese che a qualsiasi titolo verranno coinvolte nei lavori, ad effettuarsi sulla base sull'accordo quadro disciplinato dal presente capitolato.

ART. 22

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

L'Appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Civitavecchia, consultabile al seguente link: static.comune.civitavecchia.rm.it/uploads/2016/01/Codice-di-comportamento.pdf.

L'Appaltatore s'impegna a trasmetterne copia dei documenti innanzi richiamati ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e di quelli previsti nel codice integrativo del Comune di Civitavecchia può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 23

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario dovrà dichiarare in sede di attivazione dell'accordo quadro di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Civitavecchia, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 24
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dall'Amministrazione per l'attivazione, gestione e conclusione del presente accordo quadro saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 25
RECAPITO OPERATIVO

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare al D.E.C. il recapito del proprio ufficio operativo, l'indirizzo della posta elettronica certificata ed i numeri dell'utenza telefonica fissa e mobile.

ART. 26
CONTROVERSIE

Le controversie che eventualmente insorgeranno in sede di esecuzione dell'accordo quadro, saranno definite ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 o tramite l'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Civitavecchia, con esclusione dell'arbitrato.

TITOLO II - NORME TECNICHE

QUALITA' PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - PROVE VERIFICHE E COLLAUDO

Art. 27 - PROVVISATA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 28 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il DEC può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del DEC, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 29 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e dei disciplinari tecnici allegati.

Inoltre dovranno essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/2010.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

ART. 30 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori e delle forniture l'impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date per le principali categorie di lavori. Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, l'impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e dalla normativa vigente attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la DEC all'atto esecutivo. Tutte le forniture ed i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione. In particolare l'Impresa per le forniture dei segnali dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 31 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA E DI RIFERIMENTO

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato speciale d' appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il DEC potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive.